

Procedura centralizzata in dogana per l'import di merci

A cura di Simona Ficola Gaetana Rota Benedetto Santacroce

Dal 2 giugno la procedura di sdoganamento centralizzato all'importazione prende il via in tutti gli Stati dell'Unione europea. In Italia, in attuazione delle previsioni del Cdu (Codice doganale dell'Unione) che individuano una nuova forma di sdoganamento per le merci in arrivo e in partenza dal territorio dell'Ue, l'agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), anticipando i tempi, ha messo a disposizione degli operatori a partire dal 14 aprile 2025 un'area per sperimentare la centralizzazione delle importazioni nazionali. Questo provvedimento segue la pubblicazione dell'avviso 657914 e la circolare 23/2024, che hanno spiegato in dettaglio le regole di funzionamento nazionale della nuova semplificazione doganale.

Lo sdoganamento centralizzato consente agli operatori di sdoganare le merci in un unico Paese (per esempio l'Italia) e far entrare o uscire le stesse in uno Stato membro diverso da quello di sdoganamento con l'Iva assolta nel Paese di arrivo. La finalità dell'istituto è duplice: da un lato, vuole rendere più efficienti i processi di organizzazione interna in relazione all'espletamento degli adempimenti doganali e, dall'altro, permette l'ottimizzazione del flusso di merci in prossimità del luogo di destinazione o in quello logisticamente più conveniente. Con creazione di hub di smistamento.

Dal punto di vista soggettivo un requisito imprescindibile richiesto agli operatori interessati è quello di essere riconosciuti come soggetti Aeo-C, mentre dal punto di vista oggettivo l'istituto riguarda le operazioni doganali che interessano due Stati membri e prevede la possibilità, per gli stessi operatori, di presentare presso l'ufficio doganale territorialmente competente, definito ufficio doganale di controllo, una dichiarazione in dogana relativa a merce presentata presso un diverso ufficio, definito ufficio doganale di presentazione, situato in un diverso Stato membro.

Affinché il meccanismo funzioni, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di autorizzazione e riguardanti sia l'indicazione degli uffici coinvolti che della merce oggetto di sdoganamento così come dei luoghi in cui la stessa è tenuta in attesa di svincolo, si instaurerà un confronto tra ufficio di controllo e ufficio di presentazione. Dal confronto tra tali uffici su un'attenta analisi dei rischi collegati alle operazioni proposte nell'istanza e sulla programmazione di un efficace piano di controlli, dovrà risultare un vero e proprio accordo tra le diverse amministrazioni doganali. È all'esigenza di tali due sensibili aspetti connessi a rischio e controllo che risponde la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione.

Se da un lato si comprende tale esigenza collegata ai profili di rischio, dall'altro è opportuno sottolineare la moltiplicazione apparentemente eccessiva, considerato anche lo status di Aeo quale requisito di base, di autorizzazioni e formalità nel momento in cui lo sdoganamento centralizzato dovesse riguardare operazioni attinenti regimi speciali, per i quali nei documenti di prassi si dice che i relativi uffici doganali designati devono essere necessariamente i medesimi coinvolti nello sdoganamento centralizzato, e l'ulteriore autorizzazione ai regimi speciali dovrà essere nella forma multi-stato.

Una scelta fatta dal legislatore riguarda la necessità di prevedere il pagamento di tutti i diritti scaturenti dalle operazioni di sdoganamento centralizzato necessariamente attraverso la dilazione di pagamento in virtù dell'articolo 110 del Cdu, a mezzo del conto di debito con prestazione di apposita garanzia e con ulteriore richiesta di autorizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA